

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2018

### 33ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

#### OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

**(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima**

**(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa**

**(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio**

**(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa**

**(392) MALLEGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo**

**(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina**

**(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa**

**(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo**

- e delle petizioni nn. 147 e 248 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il **PRESIDENTE** avverte che è aperto il dibattito sul testo unificato predisposto nella scorsa seduta.

La senatrice **MODENA** (FI-BP) esprime perplessità riguardo al testo unificato relativamente al fatto che anche l'utilizzazione dell'espressione sempre, finalizzata a realizzare una presunzione assoluta di legittima difesa non sia comunque in grado di escludere la possibilità per il soggetto che si è legittimamente difeso di subire un procedimento penale.

Richiamando l'opportunità di valutare l'originaria idea tesa ad introdurre nell'ordinamento l'esistenza di un diritto assoluto di difesa nel proprio domicilio, esprime apprezzamento per la parte del testo unico unificato relativo alla spese di giustizia. Tuttavia, si riserva la presentazione di emendamenti sul punto.

Il senatore **CUCCA** (PD), richiamando l'intervento introduttivo del relatore che aveva citato un passo di San Tommaso, ricorda tuttavia che nel medesimo passo si esplicitava l'importanza del principio di proporzionalità della difesa rispetto all'offesa.

Esprime inoltre perplessità sui dati statistici forniti dal Ministero della giustizia poiché alla luce degli stessi non si intravede alcuna urgenza nell'esigenza di un intervento normativo di tal fatta.

Lamenta inoltre il fatto che il testo proposto non coglie le indicazioni pervenute in sede di audizione e che hanno rimarcato la necessità di mantenere fermo il criterio di proporzionalità tra offesa e difesa, che verrebbe invece meno con la formulazione proposta nell'ultimo comma dell'articolo 52.

Critica la formulazione generica di tale ultimo comma che non consente una corretta perimetrazione applicativa dei concetti di violenza o minaccia di uso di armi;

condivide invece la modifica proposta sull'articolo 55 del codice penale, seppure ritiene necessaria una delimitazione del concetto di stato di turbamento al fine di evitare future incertezze applicative derivanti dalla formulazione della norma eccessivamente generica.

Sull'articolo 3 del testo unificato esprime perplessità dovute al fatto che si introdurrebbe un differenziale circa l'accesso al beneficio della sospensione condizionale della pena che verrebbe a dipendere dalla capacità economica del reo di risarcire o meno il danno cagionato, esprimendo dubbi circa la costituzionalità di tale scelta; non condivide gli aumenti di pena, soprattutto in materia di rapina, ricordando che tale fattispecie di reato è stata già oggetto di un inasprimento sanzionatorio nella precedente legislatura.

Il senatore **DAL MAS** (FI-BP) ribadisce la necessità che si introduca il diritto di difesa come tra l'altro suggerito in sede di audizione dal dottor Nordio.

Il senatore **URRARO** (M5S) ritiene che l'obiettivo di eliminare le divergenze interpretative che sono emerse nella prassi giurisprudenziale degli ultimi anni può essere raggiunto con il testo proposto; condivide in linea generale la presunzione di proporzionalità; si dice d'accordo sulla disciplina che consente l'anticipazione delle spese processuali a carico dello Stato; considera complessivamente equilibrato il testo proposto, invitando tuttavia ad una riflessione sull'aumento sanzionatorio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 510

Art. 1

### 1.1

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 1.

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter. - (*Scambio elettorale politico-mafioso*). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene, o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della promessa o dell'erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

### 1.12

ROSSOMANDO, CUCCA

*Al comma 1, sostituire il capoverso "Art. 416-ter" con il seguente:*

"Art. 416-ter. - (*Scambio elettorale politico-mafioso*). – Fuori dei casi previsti dall'articolo 416-bis, chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità stabilite dall'articolo 416-bis.1, comma primo, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

### 1.2

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

*Al comma 1, capoverso: "Art. 416-ter", primo comma, sostituire le parole da "Chiunque accetta" fino ad "appartenenti" con le seguenti: "Chiunque accetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti che si avvalgono delle modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis e dei quali abbia la consapevolezza dell'appartenenza".*

### **1.3**

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

*Al comma 1, capoverso: "Art. 416-ter", primo comma, sopprimere le seguenti parole: ", direttamente o a mezzo di intermediari,".*

### **1.4**

STANCANELLI, BALBONI

*Al comma 1, dopo la parola "soggetti" aggiungere le seguenti: "che sa".*

### **1.5**

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

*Al comma 1, capoverso "Art. 416-ter", primo comma, dopo le parole "da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis" inserire le seguenti "o che agiscono mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis".*

### **1.6**

BALBONI, STANCANELLI

*Al comma 1, le parole "appartenenti alle" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno rapporti con le".*

### **1.7**

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

*Al comma 1, capoverso "Art. 416-ter", primo comma, sostituire le parole "con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis" con le seguenti "con la reclusione da sei a dodici anni".*

### **1.8**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, sopprimere il terzo comma.*

### **1.9**

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

*Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, sopprimere il terzo comma.*

### **1.10**

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

*Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, sopprimere il terzo comma.*

### **1.11**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Al comma 1, capoverso articolo 416-ter, sostituire il terzo comma con il seguente:*

"La pena è aumentata se chi ha accettato la promessa di voti di cui al primo comma è eletto."

## GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2018

**34ª Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*

**OSTELLARI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.*

*La seduta inizia alle ore 19,45.*

IN SEDE REFERENTE

**(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima**

**(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa**

**(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio**

**(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa**

**(392) MALLEGGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo**

**(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina**

**(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa**

**(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo**

- e delle petizioni nn. 147 e 248 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il **PRESIDENTE** avverte che è aperto il dibattito sul testo unificato predisposto nella scorsa seduta.

La senatrice **VALENTE (PD)**, apprezzando il lavoro svolto durante le audizioni auspicava che si tenesse conto di quanto riferito dagli esperti del settore, in particolare dai professori universitari e dai magistrati.

Ribadisce che il problema della sicurezza è un problema la cui soluzione in generale spetta allo Stato e non può essere delegato al cittadino attraverso l'ampliamento dell'autodifesa. Ritiene che il testo attualmente vigente sia utile ed equilibrato nonché idoneo a soddisfare le esigenze dell'ordinamento.

Rileva inoltre come nel corso delle audizioni delle categorie professionali nessuno dei rappresentanti abbia invocato l'ampliamento dell'uso delle armi: al più si è richiesto un intervento legislativo che renda il processo più celere e di più facile gestione per coloro che poi sono chiamati a render conto del loro operato per essersi difesi nel proprio domicilio.

Soffermandosi poi sulle previsioni contenute negli articoli 1 e 2 del testo unificato, ribadisce come la proporzionalità sia un elemento fondamentale tipico sia della legittima difesa che dello stato di necessità: pertanto considera tale requisito ineliminabile. Critica poi la previsione contenuta nel comma quarto dell'articolo 1: in particolare la genericità dei termini violenza o minaccia. Sostiene che la previsione normativa farebbe venir meno i requisiti dell'attualità e della proporzionalità, spingendoci verso modelli lontani dalla nostra cultura giuridica ed avvicinandoci a modelli di tipo nordamericano dove tra l'altro è prevista in capo allo Stato la possibilità di irrogare la pena di morte.

Si dice invece favorevole all'inserimento del riferimento al "grave turbamento" nell'articolo 55 ed eventualmente anche nell'articolo 59 del codice penale a patto che rimanga immutata l'impostazione dell'articolo 52.

Solleva dubbi sul fatto che tale norma possa effettivamente rispondere ad una maggiore esigenza di sicurezza del Paese. Sostiene, inoltre, che non vi sia in atto alcuna emergenza delinquenziale che renda necessario un intervento normativo che stravolga i principi attualmente vigenti. Paventa infine una maggiore proliferazione delle armi.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) sostiene che il problema fondamentale dell'attuale sistema normativo sia presentato da quella che è una vera e propria inversione dell'onere della prova che in giudizio il cittadino dovrebbe sostenere per ottenere la propria assoluzione.

Ricorda come la riforma del 2006 fu ispirata proprio dall'idea di ribaltare questa inversione dell'onere della prova in capo al pubblico ministero e non più al cittadino.

Suggerisce di accogliere le proposte presentate in sede di audizione dal professor Caruso e, in particolare, di modificare nei termini suggeriti l'articolo 1 del testo unificato. Critica l'eccessivo aumento di pena previsto sull'articolo 614 del codice penale, lamentando la sproporzione rispetto ad analoghe fattispecie di reato. Propone l'inserimento di un nuovo reato che riguardi l'intrusione nel domicilio finalizzata alla rapina.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) ritiene adeguata l'attuale disciplina vigente, in considerazione del fatto che il combinato disposto degli articoli 55 e 59 del codice penale e 530 comma secondo del codice di procedura penale, consentono già di prendere in considerazione tutte le possibili ipotesi idonee a garantire tutela e coperture giudiziarie al cittadino che si è legittimamente difeso. Sostiene poi che la proposta legislativa non eviterebbe comunque al cittadino di essere sottoposto al processo; sul problema dell'onere della prova ritiene che non esista alcuna inversione dell'onere della prova in considerazione di quanto previsto dall'articolo 530 comma 2 del codice di procedura penale che ammette la sentenza di assoluzione con formula piena anche nel caso di dubbio circa l'esistenza di una circostanza scriminante.

Ricorda come tutti i soggetti che sono stati sentiti in audizione hanno raccontato vicende comunque drammatiche e dolorose ma che in quasi tutti i casi, si sono concluse con una sentenza di assoluzione: ciò a riprova del perfetto funzionamento del sistema vigente.

Ribadisce come la modifica proposta non risponda ad un'esigenza di sicurezza dei cittadini; quanto poi al problema della durata dei processi, ricorda come la recente riforma Orlando abbia posto un rimedio con la fissazione di un termine massimo di 18 mesi per la conclusione delle indagini preliminari.

Il senatore **GRASSO** (*Misto-LeU*) ritiene che, contrariamente a quanto più volte è emerso nel corso della discussione, la disciplina della legittima difesa come introdotta dal codice del 1930, si presenta già ampliativa rispetto alla disciplina contenuta nel precedente codice del 1889, dal momento che prevede la possibilità di ricorso alla legittima difesa anche a tutela di diritti patrimoniali e ciò ha reso necessario il requisito della proporzione: pertanto una presunzione assoluta di proporzione come proposta dal testo unificato metterebbe in crisi l'equilibrio del sistema.

Ricorda come in ordinamenti quale quello tedesco, dove il requisito della proporzione è stato espunto dal legislatore, abbia provveduto la giurisprudenza con un'attività interpretativa alla sua reintroduzione.

Si dice, invece, d'accordo sulla disciplina che prevede l'anticipazione delle spese in capo allo Stato.

Segnala come il testo unificato nell'affrontare il problema dell'accelerazione dei tempi del processo nell'ipotesi di legittima difesa attraverso l'adozione di una corsia preferenziale, consideri soltanto i casi in cui il soggetto sia stato imputato per i reati di omicidio colposo o lesioni colpose, non considera invece l'ipotesi in cui il capo d'imputazione originario sia l'omicidio doloso o le lesioni dolose a seguito di un eccesso doloso che venga poi derubricato in corso di dibattimento in eccesso colposo.

Chiede che si provveda tenendo conto di tale rilievo.

Il senatore **BALBONI** (*FdI*) propone di stralciare tutti gli aumenti di pena.

Ritiene che sia necessario garantire certezza della pena e non aumenti simbolici delle cornici edittali. Nel merito del provvedimento si dice favorevole invece ad una modifica che tenga conto dell'esistenza di un diritto naturale all'autodifesa nel proprio domicilio ritenendo che non sia giusto porsi il problema della proporzionalità tutte le volte in cui l'aggressione avvenga nel proprio domicilio.

Ricorda come la dottrina e la giurisprudenza dei decenni scorsi avessero proposto un criterio di proporzione diverso da quello attualmente adottato e probabilmente più confacente all'attuale sensibilità del momento storico.

Insiste, inoltre, sul problema dell'arma che non debba necessariamente essere legittimamente detenuta proprio per dare prevalenza alla possibilità del soggetto di difendersi con qualunque mezzo.

Il senatore **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*) condivide il punto di vista del senatore Balboni circa il problema dell'uso di armi anche non legittimamente detenute ma purché idonee in quella situazione necessitata a garantire la difesa della propria incolumità.

Rispetto ai rilievi della senatrice Rossomando ricorda che il testo sulla legittima difesa non ha nulla a che vedere con la pubblica sicurezza tant'è vero che non è stato inserito nell'apposito decreto sicurezza.

Ricorda invece che la questione dell'insicurezza dei cittadini nel proprio domicilio, fortemente avvertita in questo frangente storico, è stata ampiamente discussa durante la campagna elettorale ed è confluita in un disegno di legge sulla legittima difesa di iniziativa popolare.

Esprime condivisione poi sulle norme relative alle conseguenze civili del reato.

Il senatore **CRUCIOLI** (M5S) auspica una riformulazione del quarto comma dell'articolo 52; concorda sugli aggravamenti di pena e propone un ampliamento delle ipotesi di cui al comma due dell'articolo 52.

Il **PRESIDENTE**-relatore replica ringraziando tutti i presenti per il contributo partecipativo fornito, dichiara che attenderà gli emendamenti e precisa come l'obiettivo della riforma sia quello di ripristinare il corretto percorso che si era voluto inaugurare con la riforma del 2006, che una successiva interpretazione giurisprudenziale aveva poi modificato.

A suo avviso si tratta quindi di ripristinare la centralità del ruolo del legislatore rispetto quello dell'interprete: ribadisce pertanto la necessità che s'introduca il requisito della presunzione assoluta di proporzionalità della difesa rispetto all'offesa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 21.15.*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018

36<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

IN SEDE REFERENTE

**(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima**

**(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa**

**(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio**

**(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa**

**(392) MALLEGGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo**

**(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina**

**(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa**

**(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo**

- e delle petizioni nn. 147 e 248 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il **PRESIDENTE** avverte che si passa all'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato, a partire da quelli relativi all'articolo 1.

Il senatore **GRASSO** (*Misto-LeU*) illustra gli emendamenti a propria firma, soffermandosi, in particolare, sugli emendamenti 1.1, 1.9 e 1.0.1.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-BP*) illustra gli emendamenti a propria firma, e in particolare, l'emendamento 1.2 interamente sostitutivo dell'articolo 1 del testo unificato.

In subordine prende in considerazione gli altri emendamenti a valenza meramente modificativa tra cui gli emendamenti 1.16,1.24 e 1.5.

La senatrice **VALENTE** (*PD*) nel ribadire che a suo avviso l'articolo 52 del codice penale non andrebbe modificato, illustra gli emendamenti a sua firma, in particolare quelli soppressivi, e poi successivamente quelli correttivi (in particolare gli emendamenti 1.18,1.21 e 1.22).

Il senatore **BALBONI** (*FdI*) illustra gli emendamenti a propria firma, in particolare gli emendamenti 1.11, 1.14 e 1.10; dà per illustrati i restanti.

Il senatore **URRARO** (*M5S*) illustra l'emendamento a propria firma 1.17 che mira a meglio precisare il concetto di violenza di cui all'articolo 1 del testo unificato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-BP*) richiama l'attenzione sull'emendamento 2.9, che specifica meglio il concetto di minorata difesa, e richiama il suggerimento del professor Caruso intervenuto in sede di audizione.

Il senatore **GRASSO** (*Misto-LeU*) illustra l'emendamento soppressivo 2.2 e si sofferma poi sugli emendamenti 2.11 e 2.3.

La senatrice **VALENTE** (*PD*) illustra gli emendamenti 2.5, 2.6 e 2.14 con cui chiede che si modifichi la dicitura "cause di esclusione della punibilità" in "cause di esclusione della colpa".

Il senatore **URRARO** (*M5S*) illustra gli emendamenti 2.7 e 2.10.

Il senatore **BALBONI** (*FdI*) illustra gli emendamenti a propria firma, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 2.13 e 2.8.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Il senatore **GRASSO** (*Misto-LeU*) illustra l'emendamento 3.1, soppressivo dell'articolo.

La senatrice **VALENTE** (*PD*) illustra l'emendamento 3.2, sulla base del medesimo argomento del senatore Grasso.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 4.

Il senatore **GRASSO** (*Misto-LeU*) illustra gli emendamenti a propria firma 4.1, 4.2 e 4.4.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-BP*) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.4 con il consenso del primo firmatario, senatore Grasso.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 5.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-BP*) dà per illustrato l'emendamento a propria firma.

Il senatore **GRASSO** (*Misto-LeU*) dà per illustrati gli emendamenti a propria firma.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 6.

I senatori **GRASSO** (*Misto-LeU*) e **CALIENDO** (*FI-BP*) danno per illustrati di emendamenti a propria firma.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 7.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-BP*) illustra l'emendamento 7.1.

Il senatore **GRASSO** (*Misto-LeU*) illustra gli emendamenti 7.3 e 7.4.

Si apre un dibattito, sul tema del risarcimento dei danni in conseguenza di reato, in cui intervengono i senatori **BALBONI** (*FdI*), **GRASSO** (*Misto-LeU*) e **CRUCIOLI** (*M5S*).

Si passa alla illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 8.

Il senatore **GRASSO** (*Misto-LeU*) illustra gli emendamenti a propria firma 8.1, 8.2 e 8.0.1.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-BP*) illustra l'emendamento 8.3.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 9.

Il senatore **GRASSO** (*Misto-LeU*) illustra gli emendamenti a propria firma.

Il senatore **CUCCA** (*PD*) illustra gli emendamenti a propria firma 9.0.2 e 9.0.3.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,15.*

## EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. [5](#), [199](#), [234](#), [253](#), [392](#), [412](#), [563](#), [652](#)

Art. 1

### 1.1

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 1.2

[GASPARRI](#), [CALIENDO](#), [DAL MAS](#), [MODENA](#), [MALLEGNI](#), [GALLONE](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 1. - (*Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di diritto di difesa*). – 1. L'articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 52. - (*Diritto di difesa*). – Esercita il diritto di difesa colui che commette il fatto per difendere un diritto proprio o altrui contro un pericolo attuale.

È sempre riconosciuto il diritto di difesa a chi, nei casi di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, reagisce a seguito dell'introduzione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell'avente diritto o comunque con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno.

Nei casi di cui al primo comma, la difesa deve essere non manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa.

Nei casi di cui al secondo comma, il diritto di difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata all'attività commerciale, professionale o imprenditoriale"».

### 1.5

[CALIENDO](#), [GASPARRI](#), [DAL MAS](#), [MODENA](#), [MALLEGNI](#), [GALLONE](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a). Al primo comma, le parole: "sia proporzionata all'offesa", sono sostituite dalle seguenti: "non sia manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa"».

### 1.4

[CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [VALENTE](#), [MIRABELLI](#)

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a). Dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Ai fini dell'apprezzamento del rapporto di proporzione di cui al comma 1, si tiene conto dei mezzi di difesa a disposizione dell'aggregato, delle

circostanze, anche temporali, dell'aggressione, con particolare riguardo al numero degli aggressori, alle condizioni ed all'età delle vittime dell'aggressione"».

#### **1.6**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).*

#### **1.7**

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

#### **1.8**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

#### **1.9**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Al comma 1, alla lettera a), aggiungere il seguente periodo: «le parole: "legittimamente detenuta" sono soppresse».*

#### **1.10**

LA RUSSA, BALBONI, STANCANELLI

*Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «sopprimere le parole: "legittimamente detenuta"».*

#### **1.11**

LA RUSSA, BALBONI, STANCANELLI

*Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «sopprimere le seguenti parole: "non vi è desistenza"».*

#### **1.12**

LA RUSSA, BALBONI, STANCANELLI

*Dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al comma 2 sono sempre presunti quando l'offesa ingiusta avviene con modalità atte a creare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa"».*

*Conseguentemente, sopprimere la lettera c).*

#### **1.13**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).*

#### **1.14**

LA RUSSA, BALBONI, STANCANELLI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«aggiungere le seguenti parole: "o nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta, in fine, chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessi con violenza o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa"».

#### **1.15**

**VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI**

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente:*

a) al medesimo articolo, comma 1, sopprimere la lettera b);

b) all'articolo 2, comma 1, capoverso, sostituire le parole: «secondo, terzo e quarto» con le seguenti: «secondo e terzo»;

e) all'articolo 7, capoverso, sostituire le parole: «secondo, terzo e quarto», con le seguenti: «secondo e terzo»;

d) all'articolo 8, comma 1, capoverso: «Art. 115-*bis* (L)», comma 1, sostituite, ovunque ricorrano, le parole: «secondo, terzo e quarto», con le. Seguenti: «secondo e terzo»;

e) all'articolo 9, comma 1, lettera a-ter), sostituire le parole: «secondo, terzo e quarto», con le seguenti: «secondo e terzo».

#### **1.16**

**CALIENDO, GASPARRI, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE**

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «l'intrusione», fino alla fine del periodo con le seguenti: «l'intrusione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell'avente diritto o comunque posta in essere con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minacce di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica o con inganno. Nei casi di cui al secondo e quarto comma, la legittima difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo».*

#### **1.17**

**URRARO**

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «con violenza o minaccia di uso di», con le seguenti: «con violenza alla persona o minaccia con uso di».*

#### **1.18**

**CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI**

*Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo la parola: «violenza», inserire le seguenti: «alle persone».*

#### **1.19**

**CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI**

*Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: «minaccia di».*

#### **1.20**

## LA RUSSA, BALBONI, STANCANELLI

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica».*

### 1.21

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

*Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: «o di altri mezzi di coazione fisica».*

### 1.22

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

*Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: «o di altri mezzi di coazione fisica» con le seguenti: «o di altri mezzi di offesa».*

### 1.23

CALIENDO, GASPARRI, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

*Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:*

«d) dopo il nuovo comma di cui alla lettera c), è aggiunto il seguente:

"Nei casi di cui ai commi precedenti, l'onere di provare l'insussistenza della scriminante è a carico della pubblica accusa"».

### 1.24

CALIENDO, GASPARRI, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«d) dopo il nuovo comma 1 di cui alla lettera c), è aggiunto il seguente:

"Nei casi di cui al secondo e quarto comma, la legittima difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo"».

### 1.0.1

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Dopo l'articolo, inserite il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

(Modifica all'articolo 59 del codice penale)

1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"nei casi dell'articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, le l'errore è determinato dallo stato di paura, panico o terrore derivante dalla imprevedibilità della situazione di pericolo attuale per la vita, per l'integrità fisica o per la libertà sessuale, la colpa dell'agente è sempre esclusa qualora l'errore sia stato causato, dalla persona contro la quale è diretta la reazione"».

Art. 2

## 2.2

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Sopprimere l'articolo.*

## 2.3

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 2. - (Modifica all'articolo 55 del codice penale). – 1. Dopo il primo comma dell'articolo 55 del codice penale è aggiunto il seguente:

"Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5, ovvero in stato di terrore o panico, derivante dalla imprevedibilità della situazione di pericolo attuale"».

## 2.4

MALLEGNI, CALIENDO, GASPARRI, DAL MAS, MODENA, GALLONE

*Sostituire le parole da: «Nei casi di cui», fino alla fine del comma, con le seguenti: «La colpa è esclusa quando l'eccesso riguardante la misura della necessità di difesa o della proporzione, o i limiti cronologici dell'attualità dell'offesa, sia dovuto, sulla base della valutazione di tutte le circostanze del caso concreto e di quelle ragionevolmente prevedibili, al condizionamento psicologico determinato dal comportamento di colui verso il quale la reazione sia diretta».*

## 2.5

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo e terzo, la responsabilità per colpa è esclusa, quando il fatto è commesso in uno stato di turbamento cagionato dalla situazione di pericolo in atto».*

## 2.6

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «secondo, terzo e quarto» con le seguenti: «secondo e terzo».*

## 2.7

URRARO

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «punibilità», sono inserite le seguenti: «per eccesso di colpa lieve».*

## 2.8

LA RUSSA, BALBONI, STANCANELLI

*Al comma 1, dopo le parole: «della propria o altrui incolumità» aggiungere le seguenti: «nonché dei beni propri o altrui».*

## 2.9

CALIENDO, GASPARRI, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

*Sostituire le parole da: «ha agito nelle condizioni», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «abbia ecceduto i limiti della legittima difesa ove l'intrusione sia connotata dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma 5 ovvero abbia agito per terrore, grave turbamento o panico. Lo stato di terrore, grave turbamento o panico sussiste sempre nella reazione difensiva tenuta nei confronti di chi sia colto nell'atto di commettere il delitto preveduto dall'articolo 628, terzo comma, n. 1 e 3-bis».*

## **2.10**

**URRARO**

*Al comma 1, al capoverso, sopprimere le seguenti parole: «ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».*

## **2.11**

**GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».*

## **2.12**

**GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI**

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole: «grave turbamento», con le seguenti: «terrore o panico»;*

b) *dopo le parole: «derivante dalla», inserire le seguenti: «imprevedibilità della».*

## **2.13**

**LA RUSSA, BALBONI, STANCANELLI**

*Al comma 1, sopprimere la parola: «grave».*

## **2.14**

**CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI**

*Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: «grave».*

Art. 3

## **3.1**

**GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI**

*Sopprimere l'articolo.*

## **3.2**

**CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI**

*Sopprimere l'articolo.*

Art. 4

## **4.1**

**GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI**

*Sopprimere l'articolo.*

#### **4.5**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).*

#### **4.2**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

#### **4.3**

CALIENDO, GASPARRI, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da uno a cinque anni», con le seguenti: «da uno a quattro anni».*

#### **4.4**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, CALIENDO

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

#### **4.0.1**

CALIENDO, GASPARRI, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

1. Dopo l'articolo 614 del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 614-bis - (*Violazione di domicilio per commettere altri reati*) – 1. Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, o in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale, allo scopo di commettere altri reati, è punito con la reclusione da due a sei anni"».

Art. 5

#### **5.1**

CALIENDO, GASPARRI, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

*Sopprimere l'articolo.*

#### **5.2**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Sopprimere l'articolo.*

#### **5.5**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).*

**5.3**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**5.4**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

Art. 6

**6.1**

CALIENDO, GASPARRI, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

*Sopprimere l'articolo.*

**6.2**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Sopprimere l'articolo.*

**6.9**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).*

**6.3**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).*

**6.4**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).*

**6.5**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**6.6**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).*

**6.7**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

## **6.8**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

Art. 7

## **7.1**

CALIENDO, GASPARRI, DAL MAS, MODENA, MALLEGGNI, GALLONE

*Sopprimere l'articolo.*

## **7.2**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Sopprimere l'articolo.*

## **7.3**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 7. - (Modifica all'articolo 2044 del codice civile). – 1. All'articolo 2044 del codice civile è aggiunto in fine il seguente comma: "Nel caso di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 55 e 52 del codice penale, se la condotta, dolosa o colposa del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo l'equo apprezzamento del giudice. Nel diminuire il risarcimento il giudice tiene conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta del danneggiato e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate"».

## **7.4**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 7. - (Modifica all'articolo 2044 del codice civile) – 1. All'articolo 2044 del codice civile è aggiunto in fine il seguente comma: "Nel caso di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 55 e 52 del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».

## **7.5**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Al comma 1, sopprimere il primo periodo.*

## **7.6**

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa».*

## 7.7

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

Art. 8

## 8.1

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Sopprimere l'articolo.*

## 8.2

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 8. - (*Disposizioni in materia di spese di giustizia*) – 1. Dopo l'articolo 115 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

### **"Art. 115-bis. (L)**

(Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa)

1. Nel caso di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55 del codice penale, l'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52 del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento per chi il fatto non costituisce reato, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata"».

## 8.3

GASPARRI, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, MALLEGNI, GALLONE

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 8. - (*Introduzione dell'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 in materia di spese di giustizia*) – 1. Dopo l'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

## **"Art. 5-bis.**

(Spese nel caso di riconoscimento dell'esercizio del diritto di difesa)

1. Tutte le spese di giustizia e gli oneri comunque connessi al procedimento penale nei riguardi di colui che ha esercitato il diritto di difesa ai sensi degli articoli 52 e 55 del codice penale sono a carico dello Stato.

2. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita"».

### **8.0.1**

[GRASSO](#), [DE PETRIS](#), [LAFORGIA](#), [ERRANI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 8-bis. – (Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) – 1. All'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente: "4-ter.1. L'indagato o imputato del reato di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 55 e 52 del codice penale, può essere ammesso al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto"».

Art. 9

### **9.0.1**

[VALENTE](#), [CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [MIRABELLI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

(Richiesta di archiviazione nei casi di difesa legittima

di cui all'articolo 52 del codice penale)

1. Qualora, nel corso delle indagini preliminari si verifichi in modo evidente l'esistenza dei presupposti necessari a configurare l'esimente della difesa legittima di cui all'articolo 52 del codice penale, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione ai sensi dell'articolo 408 del codice di procedura penale».

### **9.0.2**

[VALENTE](#), [CUCCA](#), [CIRINNÀ](#), [MIRABELLI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

(Incremento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani di crimini domestici)

1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati internazionali, violenti, nonché agli orfani di crimini domestici, di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».